



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 103/2018

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Rita Loreto Presidente

Domenico Guzzi Consigliere

Andrea Luberti Primo referendario - relatore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 103/2018

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al numero 21036 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di:

Podella paste alimentari società a responsabilità limitata, con sede in Rocca di Neto (KR), località Setteporte, s.n.c., nelle persone dei curatori fallimentari GRIMALDI Teresa, residente in Crotona, via Cutro n. 36 e MACRI' Maurizio, residente a Crotona in via Caccuri n. 19, non costituita;

Aldo Podella, nato a Rocca di Neto (KR) in data 1 dicembre 1964, residente in Crotona, alla via Firenze, 47, in qualità di amministratore e legale rappresentante *pro tempore* della *Podella paste alimentari s.r.l.*, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Larussa, con studio in Roma, alla via Tibullo, 13, ivi elettivamente domiciliato;

Esaminati gli atti e i documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 5 dicembre 2017, il relatore, dott. Andrea

Luberti e il Pubblico ministero, nella persona del sostituto procuratore generale Davide Vitale, assente l'Avvocato Claudio Larussa per Podella Aldo.

FATTO

Il presente giudizio è stato instaurato dalla Procura regionale per la Calabria nei confronti dei sopra elencati convenuti a seguito di una serie di indagini condotte dal Corpo della Guardia di finanza, conclusesi con un processo verbale di constatazione redatto in data 16 dicembre 2014.

La pretesa risarcitoria azionata dalla Procura erariale ha ad oggetto la somma di euro 16.330.373,81, oltre rivalutazione ed interessi, relativi a un finanziamento effettivamente erogato in favore dell'impresa gestita da Aldo Podella da parte dell'allora Ministero delle Attività Produttive. Il finanziamento di cui ha usufruito la società convenuta consegue a un accordo di programma siglato in data 16 dicembre 2002 (in esecuzione di deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica in data 28 marzo 2002) tra il Ministero (con apporto a titolo di cofinanziamento della Regione Calabria) e un consorzio di investimento di piccole e medie imprese (*Eurosviluppo industriale*), di cui era componente la *Finanziaria Salvatore Podella* società per azioni in liquidazione, titolare della totalità delle quote della società convenuta, rappresentata sempre da Aldo Podella.

La *Finanziaria Salvatore Podella*, a mezzo, come accennato, del proprio legale rappresentante Aldo Podella, in detta sede, si era riservata di indicare il soggetto destinato a realizzare gli interventi esecutivi e a ricevere i finanziamenti, successivamente individuato nell'impresa convenuta.

Lo stesso Aldo Podella, nella descritta veste, aveva inoltre concordato nel contratto di programma gli obblighi cui il percipiendo finanziamento era subordinato.

L'oggetto dell'investimento, finalizzato all'incremento degli investimenti per la realizzazione di un progetto industriale nell'area della Provincia di Crotone, avrebbe dovuto comportare, per quanto concerne gli obblighi assunti da parte dell'impresa Podella, la realizzazione di un nuovo opificio deputato alla produzione di pasta alimentare.

Il complessivo programma di investimenti sarebbe stato pari, nel quadriennio 2002-2005, alla somma di euro 45.728.000,00, di cui un importo pari a euro 24.643.320,00 a carico delle finanze pubbliche a titolo di contribuzione (di cui euro 6.183.009, 00 da parte della Regione, la restante da parte dello Stato) e la rimanente quota a carico dell'impresa.

Oltre ad avviare gli investimenti entro il termine del 2 maggio 2002, il soggetto finanziato si impegnava a ultimare gli interventi finanziati entro il termine del 31 dicembre 2005 (punto 2.2.3 del contratto di programma). La società Podella era impegnata, inoltre, a impiegare a regime un minimo di 98 dipendenti (punto 3.1. del contratto di programma).

Sempre nel contratto di programma era prevista (punto 6.3.1.) l'erogazione di quote di finanziamento per stato avanzamento dei lavori.

Tale erogazione sarebbe stata, comunque, disposta da parte del Ministero delle Attività produttive in via provvisoria, sulla base dei presupposti indicati nello stesso contratto di programma; in ogni caso, sempre nel riferito contratto di programma, era espressamente previsto l'obbligo di restituzione nell'ipotesi in cui l'insussistenza della condizioni richieste per

l'anticipazione avesse determinato la loro indebita fruizione, con conseguente revoca da parte del Ministero delle Attività produttive.

Il punto 9.1.1. del contratto di programma prevedeva, infine, la revoca delle agevolazioni concesse nelle ipotesi, espressamente descritte, di inadempimento dell'impresa beneficiaria agli obblighi di servizio.

Con decreto del direttore generale del 24 aprile 2003 il Ministero delle attività produttive ha disposto l'anticipazione, in via provvisoria, della prima rata di finanziamento in favore dell'impresa beneficiaria.

Con ordinativi distinti del 24 aprile 2003 e del 29 ottobre 2004 è stato conseguentemente disposto l'accreditamento di complessivi euro 8.214.437,42 in favore della convenuta, relativi, rispettivamente, al finanziamento a carico dello Stato e a quello a carico della Regione.

Nelle more, con decreto del direttore generale del 14 ottobre 2003, n. 1192, il Ministero delle Attività produttive aveva definito il contributo in conto impianti in favore della *Podella paste alimentari* in ragione della somma complessiva di euro 24.506.550,00, di cui 18.323.541,00 a carico dello Stato e il resto a carico della Regione, da erogarsi in tre quote.

In tale sede erano sostanzialmente confermati gli obblighi e i presupposti per l'erogazione in relazione all'impresa beneficiaria.

In seguito l'ultimazione dei lavori veniva prorogata di anno in anno, su richiesta del rappresentante legale della società, fino a tutto il 2014.

In data 7 aprile 2009 Aldo Podella, dichiarando di aver sostenuto rilevanti spese per la realizzazione del programma di investimento, ha richiesto l'erogazione della seconda quota del finanziamento vantato, a titolo di stato di avanzamento dei lavori, erogato in data 30.04.2009, per euro

8.115.933,81.

Tale importo è stato (secondo quanto, tra l'altro, riportato nel decreto del direttore generale del 2 luglio 2015, n. 2609, di revoca del contributo concesso) effettivamente attribuito per un importo pari a ulteriori 8.115.933,81.

In data 21 giugno 2010, lamentando la propria grave situazione finanziaria, ma al contempo evidenziando l'avvenuta realizzazione almeno delle opere murarie, Aldo Podella ha richiesto la proroga della documentazione di spesa e ultimazione dei lavori al 31 dicembre 2010, ammettendo al saldo anche i titoli di spesa successivi al 30 giugno 2010. Egli aveva sottolineato, in particolare, che contrariamente a quanto convenuto con la banca *Unicredit* società per azioni, questa si era rifiutata di anticipare un importo pari alla terza quota di finanziamento.

In data 8 gennaio 2014 Aldo Podella ha richiesto un'ulteriore proroga per gli adempimenti descritti, replicando quanto già esposto in relazione alle difficoltà incontrate e, comunque, invocando la parziale attuazione del programma (di cui, tuttavia, non è stata data formale comunicazione di chiusura). Per contro, in data 25 febbraio 2014, la Guardia di finanza di Crotone ha eseguito in Rocca di Neto, sede legale della società, e in Crotone, località in cui è situato l'impianto oggetto del finanziamento, una verifica a seguito della quale si è accertato il sostanziale inadempimento degli obblighi assunti. In particolare, era stato rilevato che, pur in presenza formale delle strutture deputate alla produzione della pasta (impianto molitorio, impianto di raffreddamento, magazzino e ufficio amministrativo) l'impianto non era sostanzialmente operativo, come confermato, tra l'altro, dalla circostanza

che non è stato possibile procedere all'ispezione del locale adibito a silos in quanto privo di illuminazione.

Successivamente, la Guardia di finanza aveva effettuato una ulteriore serie di verifiche, anche con l'interlocuzione di Aldo Podella, ed essenzialmente consistenti in controlli incrociati con fornitori dei beni strumentali alla realizzazione dell'impianto.

Da tali controlli è emerso un rilevante numero di inadempimenti e irregolarità nell'acquisizione delle risorse strumentali all'avviamento dell'impianto, nonostante, come si ha avuto modo di esporre, le stesse fossero state oggetto del finanziamento operato tramite contribuzione pubblica.

Tali irregolarità sono diffusamente riepilogate nelle relazioni del Corpo della Guardia di finanza e dettagliatamente esposte nell'atto introduttivo del giudizio, alle quali, per brevità espositiva, si fa rinvio.

A titolo esemplificativo, si rappresenta che, in relazione alla fornitura operata da parte della RAM elettronica società a responsabilità limitata, che ha realizzato l'impianto elettrico, è emerso che la *Podella paste alimentari* ha completamente omesso di saldare le fatture emesse per un ammontare pari a euro 734.400,00, tanto che la stessa RAM elettronica ha ritenuto di interrompere il rapporto contrattuale con la *Podella paste alimentari*.

Irregolarità simili sono emerse anche con riferimento alla *Elettrotecnica Zambelli* società a responsabilità limitata, fornitrice di impiantistica elettrica attinente alla linea di produzione di pasta corta e a quella di pasta lunga, rispetto a cui, anche in base alle dichiarazioni del titolare dell'impresa, è emerso un inadempimento pari a euro 74.400,00.

Anche i controlli incrociati effettuati sulle forniture della A.PR.I.M. società a responsabilità limitata in liquidazione, hanno consentito di evidenziare un comportamento negligente di Aldo Podella.

Infatti, la *Podella paste alimentari*, che aveva richiesto a tale impresa lavori (consistenti nella fornitura del silos, nel montaggio del suo sistema di automazione, e nell'installazione meccanica di una linea di produzione di pasta corta e di una linea di produzione di pasta lunga) ha tuttavia ommesso di adempiere integralmente al saldo integrale delle fatture, ed è inoltre emerso che cinque delle fatture (le numero 44 e 158 dell'anno 2007, le numero 67, 99 e 100 dell'anno 2008) rimaste in parte inevase sono state prodotte come documenti giustificativi della seconda quota di finanziamento per stato avanzamento dei lavori.

Un rilevante inadempimento contrattuale è emerso anche in relazione ai rapporti di fornitura instaurati dalla *Podella paste alimentari* con la *Marini Impianti* società a responsabilità limitata, consistenti essenzialmente nella fornitura di un silos di stoccaggio della pasta corta con linee di carico e scarico, di impianti per lo stoccaggio e il dosaggio delle semole e dei macchinari e impianti per l'alimentazione delle bilance sopra le linee di pasta.

Infatti, pur a seguito del regolare espletamento delle prime due forniture, previste dal contratto, a fronte di una fatturazione complessiva per euro 2.040.000,00 (in parte riferita a lavori non eseguiti, ma di cui Aldo Podella aveva richiesto la fatturazione anticipata), la *Podella paste alimentari* ha eseguito pagamenti per un ammontare pari a euro 1.407.600,00, con un complessivo inadempimento pari a euro 343.800,00 che il titolare

dell'impresa creditrice ha azionato con ricorso per decreto ingiuntivo avanti al Tribunale di Brescia.

Le maggiori incongruenze nella gestione dei rapporti contrattuali e nella conservazione della relativa documentazione sono state riscontrate in relazione alle forniture effettuate da parte della *Buhler AG*, anch'essa fornitrice di due linee di produzione, una di pasta lunga e una di pasta corta, in relazione a cui è, innanzitutto, emersa la produzione di fatture (tra l'altro utilizzate quali documenti giustificativi delle quote di finanziamento) difformi da quelle in effetti emesse da parte dell'impresa fornitrice.

Oltre alle rilevanti discrasie tra le fatturazioni effettuate e quelle in effetti prodotte in sede di richiesta di accreditamento delle agevolazioni, un ulteriore elemento di anomalia è dato dalla circostanza che, in sede di sopralluogo presso l'opificio, è emerso che la linea di produzione della pasta corta rinvenuta in sede risultava essere stata acquisita non dalla *Buhler AG*, ma da diversa impresa italiana (la *STIA* società a responsabilità limitata con sede legale in Napoli), che aveva a sua volta emesso fatture per un importo complessivo di euro 980.400,00, con conseguente non giustificata duplicazione delle medesime forniture.

Inoltre, la fornitura di una linea di produzione di pasta corta ha determinato una parziale sovrapposizione anche con la fornitura, sopra descritta, effettuata da parte della *Elettrotecnica Zambelli*.

Anche i controlli incrociati effettuati nei confronti della *Ricciarelli* società per azioni, fabbricante di macchinari per confezionamento e imballaggio, hanno mostrato l'esistenza di un complessivo inadempimento da parte della *Podella paste alimentari*, che ha determinato la sospensione delle consegne e

la successiva risoluzione del rapporto contrattuale.

Peraltro, anche in relazione a tale fornitura, i documenti di fatturazione relativi a importi non saldati sono stati utilizzati per la giustificazione di spese ai fini della seconda quota di finanziamento per stato di avanzamento dei lavori.

Infine, la *mala gestio* complessivamente tenuta da parte di Aldo Podella e dalla Società dallo stesso rappresentata è stata anche ravvisata in relazione al rapporto commerciale intercorrente con l'impresa

I.CO.RE.C.I. società a responsabilità limitata, esercente attività di costruzione e opere di ingegneria civile.

Innanzitutto, dall'esame della documentazione è stato possibile rilevare che l'ammontare complessivo dei rapporti intercorsi (relativi alla realizzazione del nucleo molitorio del pastificio) è pari a euro 1.300.000,00, in luogo della somma di euro 1.974.000,00 denunciata quale spesa da Aldo Podella.

Inoltre, la comparazione delle fatturazioni effettuate e dei contratti intercorrenti tra le parti ha evidenziato la difficoltà di ricostruire i lavori effettivamente eseguiti in ottemperanza di detti accordi, anche per il ritenuto intervento, in sede esecutiva, di altra impresa (la ditta CERREDIL).

In considerazione delle numerose procedure esecutive cui, in forza dei descritti inadempimenti, era stata sottoposta la *Podella paste alimentari*, nei confronti di tale impresa veniva emessa pronunciata declaratoria del fallimento (sentenza del Tribunale di Crotone del 19 marzo 2015, n. 5).

Inoltre, a seguito dei riferiti inadempimenti, il Ministero dello Sviluppo economico ha disposto la revoca del finanziamento originariamente concesso con decreto del 2 luglio 2015, n. 2609.

La Procura erariale, con la richiesta risarcitoria, come accennato, quantificata in euro 16.330.373,81 (pari all'ammontare dei finanziamenti effettivamente erogati), ha per l'appunto fondato la propria azione sulle numerose irregolarità e inadempimenti riscontrati a carico di Aldo Podella e della Società Podella Paste Alimentari srl, e in ogni caso, sulla complessiva mancata realizzazione di un opificio funzionante, in ottemperanza al programma di finanziamento fruito. Tale ultima circostanza non risulta comunque contestata nemmeno dall'interessato, che nel processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza in data 30 ottobre 2014 ha dato anzi atto dell'interruzione del rapporto contrattuale intercorrente con la RAM elettronica società a responsabilità limitata, del mancato affidamento della realizzazione dell'impianto elettrico ad altra impresa e, conclusivamente, dell'attuale mancato finanziamento del medesimo nell'opificio.

Dalle violazioni descritte discendere ad avviso della Procura attrice, il mancato rispetto delle condizioni sostanziali per la rendicontazione dei pagamenti, l'indebito trattenimento della somma percepita a titolo di contribuzione per la realizzazione degli investimenti; nonché, ovviamente, l'obbligazione risarcitoria in solido dei convenuti nel presente giudizio.

Aldo Podella si è costituito per il tramite dell'avvocato Claudio Larussa con memoria di costituzione in data 14 giugno 2017. La società Podella Paste Alimentari s.r.l., benché regolarmente evocata in giudizio nelle persone dei curatori fallimentari, non si è costituita.

Con la memoria di costituzione, la difesa di Aldo Podella ha contestato in termini generici la fondatezza degli addebiti, e comunque ha eccepito la mancanza di elemento psicologico e la prescrizione dell'illecito. In

subordine, la difesa ha richiesto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio al fine di valutare l'effettiva sussistenza di un irregolare espletamento dei lavori o, comunque, le cause del mancato completamento dei medesimi. In particolare, la difesa ha depositato relazione illustrativa già prodotta avanti alla sezione fallimentare del Tribunale civile di Crotone che, a proprio dire, escluderebbe l'ascrivibilità a sé degli inadempimenti riscontrati.

Con successiva memoria in data 11 ottobre 2017, Aldo Podella ha essenzialmente replicato quanto già sostenuto in sede fallimentare, vale a dire che, contrariamente a quanto già convenuto con la banca Unicredit società per azioni, questa si era rifiutata di anticipare l'importo della terza quota di finanziamento, pari ad euro 2.160.000,00 richiesta con bonifico in data 7.5.2009, e ciò ha determinato l'origine della crisi finanziaria per la Podella Paste Alimentari s.r.l. e il successivo fallimento.

All'udienza del 5 dicembre 2017, assente l'Avv. Larussa, il Pubblico ministero ha richiamato le numerose e sistematiche irregolarità, riscontrate dalla Guardia di Finanza, relative alle forniture ammesse a finanziamento, che si sono concretizzate nel mancato adempimento delle prestazioni per mancato pagamento delle fatture, nella rendicontazione di prestazioni inesistenti, nonché nella complessiva mancata esecuzione dell'opera, insistendo nella richiesta risarcitoria per l'intero finanziamento erogato anche in relazione alla riaffermata imputabilità soggettiva della condotta.

DIRITTO

Preliminare all'esame del merito risulta il rigetto dell'eccezione di intervenuta prescrizione dell'illecito per decorso del quinquennio, formulata

dalla difesa del convenuto sia pure in termini subordinati e, si aggiunge, estremamente generici.

Nel caso di specie, è indiscutibile la sussistenza di un occultamento doloso del danno, realizzato tramite l'edificazione di un opificio esistente *in rerum natura*, ma di fatto non funzionante, per cui l'esistenza delle violazioni al programma di finanziamento da parte di Aldo Podella è divenuta percepibile, nella sua compiutezza, solo in data 25 febbraio 2014, all'esito della riferita verifica operata da parte della Guardia di Finanza di Crotona.

Nel merito, si deve ritenere che la richiesta formulata nell'atto di citazione sia meritevole di parziale accoglimento, per le ragioni che più innanzi saranno precisate. Il Collegio rileva che l'azione risarcitoria poggia, in via prevalente, sui dati emergenti dalla segnalazione di danno della Guardia di Finanza e sulla documentazione ad essa allegata, e che, secondo precedenti giurisprudenziali conformi, viene attribuita piena efficacia probatoria agli atti di indagine espletati dalla polizia tributaria; in particolare gli stessi sono ascrivibili agli atti fidefacienti ai sensi dell'articolo 2700 codice civile (cfr., sul punto, Sez. giur. Calabria, 16 novembre 2016, n. 277), e rendono pertanto non ammissibile la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio formulata dal convenuto, che assumerebbe finalità meramente esplorative.

Il rigetto di tale richiesta poggia, peraltro, sulla inesistenza di un effettivo dubbio sulla sussistenza dei fatti materiali contestati.

In ordine alla censura avanzata nei confronti della Procura, nella misura in cui l'organo requirente è andato a sindacare scelte imprenditoriali, eccepita dalla difesa, il Collegio chiarisce che l'assunto non corrisponde al vero, atteso che gli atti del giudizio dimostrano che si è accertato il mancato

adempimento degli obblighi contrattuali che scaturivano dal finanziamento e soprattutto la illecita gestione del contributo.

In realtà, come si è accennato, la mancata realizzazione di un opificio funzionante non è stato contestato, in punto di fatto, da Aldo Podella e anzi ammesso nel processo verbale citato e nella relazione illustrativa sui fatti contestati con invito a dedurre.

In punto di diritto, sulla base degli elementi materiali della complessa vicenda descritta, il Collegio ritiene che emerga, in modo assolutamente incontestabile, il complessivo inadempimento degli obblighi cui la concessione del finanziamento percepito da Aldo Podella e, per suo tramite, dalla *Podella paste alimentari s.r.l.*, era finalizzato con conseguente sviamento delle risorse percepite da qualsiasi finalità pubblica.

Il riscontro oggettivo di tale inadempimento è agevolmente individuabile dalle circostanze fattuali consistenti nella mancata realizzazione di un opificio funzionante, in considerazione in particolare della mancata realizzazione dell'impianto elettrico.

Per contro, ulteriori elementi a conforto del descritto inadempimento possono essere agevolmente desunti dalle numerose irregolarità riscontrate in relazione all'acquisizione di macchinari, di impianti di confezionamento e di ulteriori beni strumentali all'esercizio dell'impresa, oltre al rilevante profilo della utilizzazione, per ottenere il finanziamento, di fatture non quietanzate o riferite in parte ad operazioni inesistenti, che costituiscono al contempo circostanze comprovanti l'imputabilità soggettiva dell'omessa realizzazione, sub specie di doloso occultamento del danno.

Il Collegio ritiene, inoltre, che nessun rilievo scriminante, né di elisione

dell'elemento soggettivo, possa assumere la riferita vicenda del mancato rispetto dell'obbligo della concessione della linea di credito da parte della *Unicredit*, pari ad euro 2.160.000,00 invocata quale fattore principale della mancata esecuzione del programma di attività oggetto del finanziamento.

Tale affermazione poggia, essenzialmente, sulla circostanza che, in disparte la considerazione che il Podella non ha dato dimostrazione della illegittimità del comportamento dell'istituto di credito, l'efficacia causale di tale circostanza sugli inadempimenti contrattuali è resa irrilevante dalla riscontrata disponibilità di risorse *aliunde* derivate da Aldo Podella, in primo luogo le liquidazioni ottenute sul contributo. E difatti appena sette giorni prima della richiesta di finanziamento avanzata alla UNICREDIT, la società aveva ottenuto, in data 30.04.2009, il II SAL del contributo, per oltre euro 8.100.000,00, per cui il convenuto era totalmente in grado di assolvere agli obblighi scaturenti dal rapporto con la BUHLER.

Deve essere sottolineato, inoltre, che il Podella, oltre ad avere conseguito quote di finanziamento per stato di avanzamento dei lavori, persino in epoca coeva alle lamentate difficoltà di soddisfacimento delle fatturazioni vantate dalla *Buhler AG*, aveva concluso con detto fornitore un accordo sulle modalità di estinzione del debito idoneo a consentire l'adempimento della controprestazione cui lo stesso era tenuto.

Non va poi sottaciuto che, rispetto a tale vicenda, non sono nemmeno state fornite allegazioni specifiche sulla illegittimità del comportamento dell'UNICREDIT o, comunque, dall'esorbitanza di tale situazione rispetto al rischio d'impresa ordinariamente presente in tali evenienze.

Più in generale, deve essere comunque osservato che le circostanze invocate

da parte di Aldo Podella difficilmente possono elidere l'obiettivo colpevolezza del medesimo e della Società da lui rappresentata, nel mancato adempimento della prestazione cui si erano obbligati ed è invece da confermare l'elemento doloso della condotta, per aver, tra l'altro, utilizzato documentazione di spesa non corrispondente alle prestazioni realmente eseguite. In ordine alla quantificazione del danno il Collegio ritiene, tuttavia, di ridurre almeno in parte l'ammontare del pregiudizio erariale contestato, in considerazione dell'indubbio apporto causale alla produzione del danno determinato dal comportamento degli organi ministeriali competenti.

Dall'esame degli atti del giudizio, infatti, è emerso come gli stessi non solo abbiano omesso di effettuare un serio controllo sull'effettiva attuazione degli obblighi finali discendenti dal finanziamento, ma che abbiano concesso la seconda quota del finanziamento previsto in assenza della cautela giustificata dall'ammontare dell'importo.

Infatti, il rilevante importo del finanziamento concesso in favore della società rappresentata da Aldo Podella avrebbe senza dubbio dovuto suggerire agli organi ministeriali una maggiore ponderazione nella concessione di ulteriori quote di contributo.

Va poi osservato che l'inadempienza della Società si è protratta a lungo, tanto è vero che il Ministero ha concesso proroghe per oltre dieci anni.

Anche tale ulteriore, non trascurabile profilo, avrebbe giustificato, da parte dei soggetti preposti, ad effettuare una puntuale verifica dei costi sostenuti e della esistenza in loco dei beni di cui si sosteneva l'acquisto, prima di procedere alla erogazione dei SAL successivi al primo.

Si ritiene per tali motivi di poter ridurre il danno contestato nella misura del

50%.

In conclusione, il Collegio ritiene che la domanda attorea meriti parziale accoglimento, e, per l'effetto, pertanto dispone la condanna in solido dei convenuti per euro 8.000.000,00 (otto milioni/00), oltre rivalutazione ed interessi.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente la domanda attrice e, per l'effetto condanna Aldo Podella, nella sua qualità di legale rappresentante della *Podella paste alimentari* e la Società Podella Paste Alimentari srl al pagamento, in solido, in favore del Ministero dello sviluppo economico, della somma di euro di euro 8.000.000,00 (otto milioni).

Tale importo dovrà, inoltre, essere incrementato della maggior somma tra la rivalutazione monetaria su base annua secondo indici ISTAT e gli interessi legali dalla data del fatto illecito sino a quella della pubblicazione della presente sentenza, e ancora degli interessi legali da quest'ultima data sino all'effettivo soddisfacimento del credito.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro *1458,20**millequattrocentocinquantaotto/20*.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2017.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Andrea Luberti

f.to Rita Loreto

Depositata in Segreteria il 23/05/2018

Il Funzionario

f.to Dott.ssa Stefania Vasapollo